

E' VALIDA L'IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO INVIATA COME ALLEGATO DALLA P.E.C. DELL'AVVOCATO?

di Matteo Maria Mutarelli*

Sommario: 1. Premessa. 2. La forma dell'impugnativa di licenziamento. 3. Le disposizioni applicabili ai documenti informatici. 4. L'impugnazione tramite invio della scansione. 5. Conclusioni.

1. Premessa

Avviene frequentemente nella pratica che il lavoratore impugni il licenziamento trasmettendo al datore la scansione della propria comunicazione di impugnativa, redatta e sottoscritta su carta, quale allegato ad una comunicazione pec trasmessa dal proprio avvocato.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, ove il contenuto della pec inviata dall'avvocato non contenga essa stessa una valida impugnativa di licenziamento (in forza di mandato o ratifica da portare a conoscenza del datore entro 60 giorni dal licenziamento), una tale forma di trasmissione può risultare inidonea ad impedire la decadenza disposta dall'art. 6 della l. n. 604/1966, dovendosi in proposito distinguere diverse fattispecie.

2. La forma dell'impugnativa di licenziamento

Com'è noto, l'art. 6 della l. n. 604/1966 conferisce esclusivamente al lavoratore personalmente - o anche per il tramite dell'organizzazione sindacale - la legittimazione a impugnare il licenziamento. L'impugnazione richiesta dall'art. 6 è atto unilaterale a contenuto patrimoniale, per il quale la forma scritta vincolata è richiesta per mere esigenze di certezza. Naturalmente il lavoratore, nell'ambito delle modalità di comunicazione del proprio intento impugnatorio consentite dall'ordinamento con efficacia di forma scritta, è tenuto a rispettare la disciplina di quella che ritiene liberamente di scegliere. Ove si avvalga, pertanto, dello strumento della scrittura privata, tale scrittura deve necessariamente recare la firma autografa prescritta dall'art. 2702 c.c., il quale impone tale requisito ai fini dell'efficacia della scrittura privata.

* Professore aggregato di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nell'ordinamento si rinvengono varie disposizioni che riconoscono a particolari documenti il valore sostanziale e probatorio della forma scritta al pari della scrittura privata. Tale equipollenza è disposta, in via eccezionale, dall'art. 2705 c.c., che riconosce efficacia al telegramma in virtù di un criterio di imputazione dell'emissione delle dichiarazioni incartate nel documento sostitutivo della sottoscrizione richiesta dall'art. 2702 c.c.; dall'art. 807, 2° comma, c.p.c., che stabilisce a determinate condizioni l'equipollenza tra telex e telegramma; dalle norme in materia di telefax, cui si applica il regime probatorio di cui alla l. 7 giugno 1993, n. 183.

3. Le disposizioni applicabili ai documenti informatici

Per quanto attiene alla formazione e alla trasmissione di documenti informatici e di copie informatiche di documenti analogici, la normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), il cui testo vigente è il risultato di numerosi interventi di modifica (tra i quali, da ultimi, il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), nonché dalle regole tecniche specificate nel d.P.C.M. 13 novembre 2014 e relativi allegati, tuttora transitoriamente in vigore ex art. 65, comma 10, d.lgs. n. 217/2017, in attesa dell'adozione da parte dell'AgID delle nuove "Linee Guida contenenti le Regole tecniche per l'attuazione del CAD", secondo quanto previsto dall'art. 71 d.lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 63, d.lgs. n. 217/2017.

Alla luce della normativa richiamata, va innanzitutto evidenziato come, su un piano generale, il «documento

informatico» sia definito dall'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005, come il «*documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*», mentre la «*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico*» sia definita dalla lett. i-ter) del richiamato comma quale il «*documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto*».

Si tratta di fattispecie diverse per le quali il d.lgs. n. 82/2005 detta regole distinte ai fini dell'efficacia sostanziale e probatoria.

Il documento informatico (in senso stretto) soddisfa il requisito della forma scritta e possiede l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c. «*quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*» (art. 20, comma 1-bis, primo periodo). In assenza di tali caratteristiche, invece, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio possono solo essere liberamente valutati in giudizio.

4. L'impugnazione tramite invio della scansione

Ora, in virtù della norma appena richiamata, alcun dubbio in ordine alla piena validità ed efficacia ai sensi dell'art. 6, l. n. 604/1966 della trasmissione via pec della scansione di una impugnativa cartacea sembra potersi porre ove la

scansione trasmessa sia stata firmata digitalmente dal lavoratore. In tal caso, infatti, la scansione non ha semplicemente il carattere di copia elettronica di documento analogico, ma presenta i caratteri del documento informatico, contenendo la rappresentazione informatica di un atto unilaterale (l'impugnazione del licenziamento) che assume tale rilievo in virtù della sottoscrizione digitale. In effetti è la sottoscrizione digitale che attribuisce ai segni grafici riprodotti nella scansione il significato stesso di dichiarazione determinando altresì l'imputazione della sua emissione al sottoscrittore digitale.

Ove, invece, la scansione dell'impugnazione cartacea non sia stata sottoscritta digitalmente, essa conserva la natura di mera «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico». Per tale categoria di documenti, innanzitutto, come specifica il comma 1-bis dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, affinché sia assicurata l'identità di contenuto e forma rispetto a quelli del documento analogico da cui sono tratti, la scansione deve essere prodotta «*previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia*».

Quanto all'efficacia, il richiamato art. 22 attribuisce alle copie per immagini su supporto informatico la stessa efficacia probatoria dei documenti analogici originali da cui sono tratte solo in due ipotesi, ossia: ai sensi del comma 2, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato in virtù della vigente normativa; oppure, ai sensi del comma 3, se siano state formate nel rispetto delle Linee guida AgID (da intendersi, fino all'adozione di queste ultime, nel rispetto delle regole tecniche

contenute nel d.P.C.M. 13 novembre 2014 e relativi allegati) e la loro conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta. Merita di essere evidenziato, nell'ultima ipotesi prospettata, come il secondo requisito debba intendersi non come disconoscimento della propria sottoscrizione (art. 214 c.p.c.) ma quale contestazione della conformità della copia al suo originale, analogamente a quanto prescritto per le copie fotostatiche dall'art. 2719 c.c.. A differenza della disposizione codicistica, tuttavia, il mancato disconoscimento non è sufficiente per attribuire alla scansione (copia per immagine) la stessa efficacia dell'originale: essendo il mancato disconoscimento previsto quale requisito cumulativo dal comma 3 dell'art. 22, è comunque necessario che la scansione sia stata formata nel rispetto delle regole tecniche, con la conseguenza che chi si voglia avvalere di tale documento deve dare la prova delle valide modalità di formazione.

5. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, la scansione di impugnativa cartacea di licenziamento (la quale, va ribadito, di per sé costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico), per poter avere la validità e l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., sembra necessariamente dover possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche:

a) essere sottoscritta dal lavoratore con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata: in tal caso, la scansione acquista natura di documento informatico, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. p), ed

è dotata dell'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*;

b) essere accompagnata da (valida) attestazione di conformità da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, comma 2). Va osservato in proposito come, ai sensi dell'art. 6 della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), deve ritenersi idonea a tal fine anche l'eventuale attestazione di conformità apposta dall'avvocato ex art. 3-*bis*, comma 2, l. n. 53/1994, ossia qualora essa accompagni una notificazione dell'impugnativa stragiudiziale realizzata nel rispetto della procedura dettata dalla l. n. 53/1994 per le notificazioni con modalità telematiche. A tal fine è necessario che il messaggio di posta elettronica contenga nell'oggetto la dizione «*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*» (art. 3-*bis*, comma 4), e che alla comunicazione siano allegati separatamente due documenti informatici, sottoscritti digitalmente, rispettivamente contenenti la relazione di notificazione (art. 3-*bis*, comma 5) e la procura alla lite rilasciata dal lavoratore (art. 1);

c) essere stata formata nel rispetto delle regole tecniche attualmente contenute nel d.P.C.M. 13 novembre 2014 e relativi allegati. In tal caso, la certificazione di processo (che costituisce l'unico requisito, tra i due richiesti in via alternativa dal comma 1-*bis* dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, logicamente applicabile alla fattispecie) dovrà essere portata nella sfera di conoscenza del datore entro il termine di 60 giorni dal licenziamento (al pari, in caso di impugnazione effettuata dall'avvocato, del mandato o della successiva ratifica), dal momento che l'impugnativa è atto imposto a pena di decadenza e le esigenze di certezza sottese alla fissazione del limite temporale non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di ulteriore pendenza circa la validità o meno dell'atto impeditivo.

Al di fuori di queste ipotesi, la trasmissione al datore, tramite la pec dell'avvocato, della mera scansione di una comunicazione di impugnativa di licenziamento redatta e sottoscritta dal lavoratore su carta sembra pertanto inidonea ad impedire la decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966.

Abstract

Avviene frequentemente nella pratica che il lavoratore impugni il licenziamento trasmettendo al datore la scansione della propria comunicazione di impugnativa, redatta e sottoscritta su carta, quale allegato ad una comunicazione pec trasmessa dal proprio avvocato. Lo scritto esamina, alla luce dell'attuale quadro normativo, le condizioni affinché una tale forma di trasmissione risulti idonea ad impedire la decadenza disposta dall'art. 6 della l. n. 604/1966.

Abstract

It happens frequently in the practice that the worker wields the dismissal by transmitting to the employer the scan of his communication of challenge, drawn up and signed on paper, as an attachment to a certified mail sent by his lawyer. The paper examines, in the light of the current regulatory framework, the conditions for such a form of transmission to be suitable to prevent the expiry laid down by art. 6 of the law n. 604/1966.